

CLIENTE: COMUNE DI RONCO BRIANTINO
VIA IV NOVEMBRE 30
RONCO BRIANTINO (MB)
=====

OFFERTA n° 06/20

Manutenzione ordinaria Per impianti di sollevamento

per i seguenti impianti:

Anno di modifica					
N. Impianto	B1K00084				
Ditta di Costruzione	FIMMAS				
N. Matr. (Ex Enpi)					
N. matr. Del Comune					
N. Fermate	2				
Tipo impianto	Minilift Oleodinamico				

Installato a **RONCO BRIANTINO** in **VIA IV Novembre, 30****OGGETTO DEL SERVIZIO:**

- Controllo e registrazione delle apparecchiature elettromeccaniche di sicurezza
- Pulizia e lubrificazione delle apparecchiature elettromeccaniche
- Verifica periodica **SEMESTRALE** nel rispetto di quanto disposto dall'Art.15 del DPR 162 del 30/04/1999
- Invio su richiesta, di personale specializzato ed abilitato (art.15 comma 1 del DPR 162/99)

Durata del contratto: dal **01/10/2020** al **31/12/2020 (MESI 3)****Canone mensile per**

Ogni singolo impianto	Euro	25,00 (IVA esclusa)
+ Reperibilità Notturmo + Festivo	Euro	5,00 (IVA esclusa)
+ Gestione scheda GSM	Euro	5,00 (IVA esclusa)

ONERI DELLA SICUREZZA: In accordo con quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza ammontano a Euro 1,50 già' compreso nel totale di cui sopra. Tale importo non e' soggetto a scontoRiferimenti: ANIE del 30/12/2008 (per mano d'opera)→

Offerta n° 06/20**segue 2**

La presente offerta si riferisce esclusivamente al controllo ed alla manutenzione ordinaria degli impianti indicati nell'apposita casella del frontespizio.

Oggetto del servizio:

- 1.1 Controllo tecnico, durante il normale orario di lavoro, degli organi soggetti a movimento, dei freni, delle funi di trazione, delle apparecchiature elettriche, delle porte dei piani, delle relative serrature e dei dispositivi di sicurezza. Pulizia, lubrificazione, registrazione.
- 1.2 Fornitura di grasso, pezzame e lubrificanti.
- 1.3 Invio, ad ogni giustificata richiesta e durante il normale orario di lavoro in giornate feriali (dal lunedì al venerdì) con ricerca via radio del nostro personale specializzato.
- 1.4 Invio di nostro personale per assistenza notturna e festiva per i soli casi di emergenza ossia per liberare persone rimaste bloccate nell'ascensore.

Esclusioni:

- 2.1 Verranno fatturate a parte le prestazioni non comprese nell'oggetto del servizio o eseguite al di fuori del nostro orario ufficiale di lavoro o richieste per ingiustificati motivi (quali ad esempio recupero di oggetti nel fondo del vano, porte aperte, interruzioni di energia a monte dell'interruttore generale posto nel locale macchine; manomissioni in genere, allagamenti, ecc.).
- 2.2 Verrà da noi prestata e fatturata a parte l'assistenza alle visite periodiche eseguite da Enti o Organismi Notificati, preposti al controllo degli impianti elevatori. (Euro 65/00)
- 2.3 Verrà da noi fatturata a parte la fornitura di olio per argano e/o centralina degli impianti oleodinamici con relativa mano d'opera.
- 2.4 Verranno fatturate a parte le prestazioni richieste e rese fuori orario di servizio, serali, festive e notturne per la messa in funzione dell'impianto.
- 2.5 Verranno fatturate a parte le visite per la igienizzazione ecologica della fossa con cadenza Annuale, Il costo del servizio è di € 5,83 mensile/ cad. impianto.

Assicurazione responsabilità civile "Ditta manutentrice"

3.1 A garanzia dei rischi derivanti dalla sua responsabilità civile verso terzi quale assuntrice della manutenzione, la Società è assicurata con primaria Compagnia di Assicurazione con un massimale di € 6.000.000,00 USD per ogni sinistro e anno assicurativo. La nostra Società risponderà nel limite dei massimali sopra indicati degli eventuali danni inerenti e conseguenti al servizio di manutenzione ed a noi imputabili. Tali massimali si riferiscono alla data della presente offerta.

3.2 Nel caso di incidente Vi impegnate a darcene immediata comunicazione seguita da conferma a mezzo raccomandata entro il termine massimo di 24 ore.

3.3 Per il rischio di responsabilità civile verso terzi su di Voi gravante quali Proprietari o Gerenti degli impianti ed indipendentemente dalla garanzia del rischio di cui al 3.1 potrete richiedere a parte, a Vostre spese, una corrispondente copertura assicurativa.

Durata:

4.1 Il contratto di manutenzione inizierà e terminerà alle date riportate alla prima pagina e, alla sua scadenza, si intenderà tacitamente prorogato di volta in volta per ugual periodo di tempo ed alle medesime condizioni, se non verrà disdetto da una della parti a mezzo lettera raccomandata **SEI mesi** prima della scadenza, salvo quanto disposto dal successivo paragrafo.

4.2 In caso di risoluzione anticipata del contratto per cause a Voi ascrivibili, ovvero in caso di anticipato recesso del medesimo contratto o per Vs. colpa per interferenza di terzi non autorizzati, ci dovrà essere immediatamente corrisposta, quale penale, il residuo canone fino alla scadenza del contratto con riferimento al canone dovutoci all'epoca della risoluzione, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Legge 31 dicembre 1996 n.675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:

Ai sensi dell'art.10, 1° comma lett. C della legge 675/96, Le rendiamo noto che l'eventuale rifiuto di fornire i dati a Lei richiesti al momento della raccolta delle informazioni, comporta l'oggettiva impossibilità per questa Società di accettare l'ordine da Lei sottoscritto. Inoltre, La informiamo che, ai sensi della legge 675/96, il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati sono domiciliati presso la della nostra Società.

In relazione all'informativa di cui sopra, il sottoscrittore del presente ordine dichiara di esprimere in piena libertà il consenso all'intero trattamento da parte della FIMMAS Srl dei propri dati personali, comunicati in questa sede e codesta Società o nel corso di successivi rapporti di fornitura o assistenza, autorizzando, altresì, la comunicazione e la diffusione anche all'esterno, di tutti i dati sopra specificati a Società, Enti o Consorzi che forniscano alla Vostra Società servizi comunque connessi alla sua attività.

Offerta n° 06/20

segue 3

Prezzo ed aggiornamento:

5.1 Variabilità prezzi

Il prezzo dei servizi è soggetto ad aggiornamento annuale secondo i seguenti indici ISTAT:

- a) indice Retribuzioni contrattuali – metalmeccanica, incidente nella misura del 50%;
- b) indice dei prezzi Trasporti (incluse assicurazioni su mezzi di trasporto, riparazioni), incidente nella misura del 30%;
- c) indice dei prezzi alla produzione altre industrie manifatturiere, riparazione ed installazione di macchine ed apparecchiature, incidente nella misura del 20%.

Il tutto incrementato dell'1,5%.

5.2 Tutte le spese contrattuali (bollo-registrazione-IVA-imposte-tasse-certificati, ecc.) sono a Vostro carico.

Fatturazione e pagamenti:

6.1 La fatturazione del canone e dell'eventuale rispettivo aggiornamento verrà fatta di norma all'inizio del trimestre con pagamento entro il termine massimo di due mesi dall'inizio di ogni semestre.

6.2 I pagamenti a trimestri anticipati ed a presentazione fattura possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- C/C Postale N.
- Rimessa Diretta
- Bonifico Bancario
- Ricevuta bancaria autorizzata da appoggiare su banca
- In contanti presso la ns. sede di Milano.

6.3 In caso di ritardo dei pagamenti oltre il 60° giorno Vi verranno addebitati, senza ulteriore avviso, gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto più cinque unità.

6.4 Il ritardo dei pagamenti superiore a 6 mesi darà diritto alla nostra Società di risolvere il contratto per Vostro fatto e colpa, con le conseguenze previste nel paragrafo 4.2.

Art. 7 – Orario di lavoro

Tutte le prestazioni incluse nel contratto di manutenzione saranno eseguite in giornate feriali e durante l'orario normale di lavoro della Società, in particolare dalle 08:00 alle 17:30. Per quei lavori richiesti in orario straordinario (semprechè sussista la possibilità di eseguirli) il Cliente pagherà a parte l'intera prestazione in base alle tariffe di mano d'opera della Società con le maggiorazioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 8 – Obblighi del Cliente

Il Cliente, ai sensi delle norme vigenti, è responsabile della custodia e della reperibilità del libretto obbligatorio sul quale vengono apposte le annotazioni prescritte a fronte delle verifiche periodiche e straordinarie, che dovrà essere custodito e tenuto a disposizione della Società manuttrice in locale macchine. In caso di perdita, deterioramento, manomissioni integrali o parziali dello stesso, farà fede, anche ai fini del riscontro dell'effettuazione delle verifiche, la documentazione interna cartacea e/o informatica della ditta manuttrice. Il Cliente deve curare che la fossa, il locale macchine e l'interno cabina siano liberi da acqua e depositi di materiali estranei all'impianto.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 a) che segue, il Cliente dovrà prontamente provvedere agli adeguamenti dell'impianto secondo le prescrizioni dell'Ente di controllo nonché delle normative vigenti ed in ogni caso autorizzare la Società a provvedere agli interventi urgenti di ripristino e/o sostituzione che comportino pericolo per la sicurezza del funzionamento dell'impianto.

Art. 9 – Varie

- a) Qualora durante le visite si riscontrasse la necessità di lavori, sostituzioni e forniture non rientranti nell'oggetto del presente contratto di manutenzione, la Società si impegna ad eseguirli alle condizioni che saranno concordate in comune accordo con il Cliente; in tal caso, ove l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra richiedesse un tempo superiore ai 30 giorni, il Cliente, durante il periodo di fermata dell'impianto, non sarà tenuto a corrispondere il canone di manutenzione. Al fine di evitare il fermo dell'impianto, i lavori di lieve entità diretti a garantire il funzionamento o comunque quelli indispensabili per la sicurezza dell'elevatore e l'incolumità degli utilizzatori o rispetto della normativa, potranno essere eseguiti senza preventiva autorizzazione del Cliente, comunque per un onere non superiore a 4 mensilità di canone.

Offerta n° 06/20**segue 4**

- b) Nel caso di cambiamento della persona dell'Amministratore, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata alla Società. Il cambiamento di "Proprietà" dell'edificio ove è installato l'impianto non è causa di risoluzione del contratto di manutenzione .
- c) L'intenzionale distruzione/rottamazione/sostituzione dell'impianto non è causa di risoluzione anticipata del contratto e darà luogo all'applicazione della penale, di cui all'art. 14, ove il contratto di manutenzione non prosegua fino alla scadenza contrattuale sull'impianto eventualmente installato in sostituzione.

Varie:

- 10.1 La nostra Società non dovrà rispondere di eventuali danni derivanti da intralci alla manutenzione, causati da impossibilità di approvvigionamento dei pezzi di ricambio.
- 10.2 In caso di anomalità nel funzionamento dell'impianto ci dovrà essere dato immediato avviso, provvedendo contemporaneamente a mettere fuori servizio l'impianto stesso.
- 10.3 Qualora riscontrassimo la necessità di urgenti lavori, sostituzioni o forniture non comprese nella presente offerta, potremo provvederVi anche senza Vostro consenso, addebitandoVi il relativo importo in base ai prezzi correnti.
- 10.4 La manutenzione dell'impianto è esclusivamente affidata alla nostra Società con espresso divieto di qualsiasi interferenza da parte di terzi se non da noi autorizzati. La mancata osservanza di tale divieto determinerà automaticamente la risoluzione del contratto per Vostro fatto e colpa con le conseguenze previste nel paragrafo 4.2. La ns. Società viene sin d'ora manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità i n ordine agli eventuali danni causati dall'intervento da parte di terzi, ovvero da parte Vostra, nell'impianto medesimo.
- 10.5 La ns. Società non risponde di eventuali danni causati dall'utilizzazione dell'impianto in violazione di norme imperative di legge. E segnatamente dall'art. 17 del DPR 162/99.
- 10.6 In caso di cambiamento di proprietà dello stabile o dell'Amministratore del Condominio, sarete altresì responsabili del rispetto da parte del nuovo Proprietario o Amministratore, dell'incarico affidato alla Società FIMMAS S.r.l. per l'impegno assunto con il presente contratto.
- 10.7 Per qualsiasi eventuale controversia si riconosce come unico competente il Foro di Monza.

FIMMAS S.r.l.
(Miori Daniele)**PER ACCETTAZIONE**

(Timbro e firma leggibile del Legale Rapp.)

Per conferma di presa visione e per specifica accettazione, a norma degli Art. 1341 e 1342 C.C. dei paragrafi:

- 3.1 (Limitazione responsabilità).
4.1 (Tacita proroga del contratto).
4.2 (Penalità per risoluzione anticipata).
6.4 (Risoluzione contratto per tardato pagamento).
10.4 (Risoluzione contratto per interferenza di terzi).
10.7 (Foro competente).

(Timbro e Firma leggibile del Legale Rapp.)

fimmas S.R.L.

ASCENSORI - MONTACARICHI - CONSULENZA TECNICA

Via I° Maggio, 11 - 20866 CARNATE (MB)
Telefono 039.670022 - Fax 039.670766



ISO 9001:2000
N. 9102 FIM 7



Gruppo FIMMAS

Offerta n° 06/20

segue 5

REPERIBILITA' NOTTURNA E FESTIVA

UN SERVIZIO DI EMERGENZA 24 H SU 24

per interventi DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE e RIPRISTINO

al prezzo di Euro 5,00

per intervento effettuato oltre il normale orario di lavoro:

- dalle 18.00 alle 07.00 nei giorni feriali (persone chiuse)
- Sabato dalle 19.00 alle 07.00 del Lunedì (persone chiuse)
- Sabato dalle 07.00 alle 19.00 (Ripristino impianto)


FIMMAS S.R.L.

CLIENTE: COMUNE DI RONCO BRIANTINO**VIA IV NOVEMBRE 30
RONCO BRIANTINO (MB)**
=====**OFFERTA n° 05/20**

Manutenzione ordinaria Per impianti di sollevamento

per i seguenti impianti:

Anno di modifica						
N. Impianto	B1Y50269					
Ditta di Costruzione						
N. Matr. (Ex Enpi)						
N. matr. Del Comune						
N. Fermate						
Tipo impianto						

*Installato a RONCO BRIANTINO VIA IV NOVEMBRE 6***OGGETTO DEL SERVIZIO:**

- Controllo e registrazione delle apparecchiature elettromeccaniche di sicurezza
- Pulizia e lubrificazione delle apparecchiature elettromeccaniche
- Verifica periodica **TRIMESTRALE** nel rispetto di quanto disposto dall'Art.15 del DPR 162 del 30/04/1999
- Invio su richiesta, di personale specializzato ed abilitato (art.15 comma 1 del DPR 162/99)

Durata del contratto: dal **01/01/2020** al **31/12/2020 (ANNI 1)****Canone mensile per****Ogni singolo impianto** Euro **15,92 (IVA esclusa)****+ Reperibilità Notturno + Festivo** Euro **COMPRESO**

ONERI DELLA SICUREZZA: In accordo con quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza ammontano a Euro 1,50 già' compreso nel totale di cui sopra. Tale importo non e' soggetto a sconto

Riferimenti: ANIE del 30/12/2008 (per mano d'opera)→
FIMMAS S.R.L.

Offerta n° 05/20

segue 2

La presente offerta si riferisce esclusivamente al controllo ed alla manutenzione ordinaria degli impianti indicati nell'apposita casella del frontespizio.

Oggetto del servizio:

- 1.1 Controllo tecnico, durante il normale orario di lavoro, degli organi soggetti a movimento, dei freni, delle funi di trazione, delle apparecchiature elettriche, delle porte dei piani, delle relative serrature e dei dispositivi di sicurezza. Pulizia, lubrificazione, registrazione.
- 1.2 Fornitura di grasso, pezzame e lubrificanti.
- 1.3 Invio, ad ogni giustificata richiesta e durante il normale orario di lavoro in giornate feriali (dal lunedì al venerdì) con ricerca via radio del nostro personale specializzato.
- 1.4 Invio di nostro personale per assistenza notturna e festiva per i soli casi di emergenza ossia per liberare persone rimaste bloccate nell'ascensore.

Esclusioni:

- 2.1 Verranno fatturate a parte le prestazioni non comprese nell'oggetto del servizio o eseguite al di fuori del nostro orario ufficiale di lavoro o richieste per ingiustificati motivi (quali ad esempio recupero di oggetti nel fondo del vano, porte aperte, interruzioni di energia a monte dell'interruttore generale posto nel locale macchine; manomissioni in genere, allagamenti, ecc.).
- 2.2 Verrà da noi prestata e fatturata a parte l'assistenza alle visite periodiche eseguite da Enti o Organismi Notificati, preposti al controllo degli impianti elevatori.
- 2.3 Verrà da noi fatturata a parte la fornitura di olio per argano e/o centralina degli impianti oleodinamici con relativa mano d'opera.
- 2.4 Verranno fatturate a parte le prestazioni richieste e rese fuori orario di servizio, serali, festive e notturne per la messa in funzione dell'impianto.
- 2.5 Verranno fatturate a parte le visite per la igienizzazione ecologica della fossa con cadenza Annuale, Il costo del servizio è di € 5,83 mensile/ cad. impianto.

Assicurazione responsabilità civile "Ditta manutentrice"

3.1 A garanzia dei rischi derivanti dalla sua responsabilità civile verso terzi quale assuntrice della manutenzione, la Società è assicurata con primaria Compagnia di Assicurazione con un massimale di € 6.000.000,00 USD per ogni sinistro e anno assicurativo. La nostra Società risponderà nel limite dei massimali sopra indicati degli eventuali danni inerenti e conseguenti al servizio di manutenzione ed a noi imputabili. Tali massimali si riferiscono alla data della presente offerta.

3.2 Nel caso di incidente Vi impegnate a darcene immediata comunicazione seguita da conferma a mezzo raccomandata entro il termine massimo di 24 ore.

3.3 Per il rischio di responsabilità civile verso terzi su di Voi gravante quali Proprietari o Gerenti degli impianti ed indipendentemente dalla garanzia del rischio di cui al 3.1 potrete richiedere a parte, a Vostre spese, una corrispondente copertura assicurativa.

Durata:


4.1 Il contratto di manutenzione inizierà e terminerà alle date riportate alla prima pagina, se non verrà disdetto da una delle parti a mezzo lettera raccomandata **SEI mesi** prima della scadenza, salvo quanto disposto dal successivo paragrafo.

4.2 In caso di risoluzione anticipata del contratto per cause a Voi ascrivibili, ovvero in caso di anticipato recesso del medesimo contratto o per Vs. colpa per interferenza di terzi non autorizzati, ci dovrà essere immediatamente corrisposta, quale penale, il residuo canone fino alla scadenza del contratto con riferimento al canone dovutoci all'epoca della risoluzione, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Legge 31 dicembre 1996 n.675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:

Ai sensi dell'art.10, 1° comma lett. C della legge 675/96, Le rendiamo noto che l'eventuale rifiuto di fornire i dati a Lei richiesti al momento della raccolta delle informazioni, comporta l'oggettiva impossibilità per questa Società di accettare l'ordine da Lei sottoscritto. Inoltre, La informiamo che, ai sensi della legge 675/96, il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati sono domiciliati presso la della nostra Società.

In relazione all'informativa di cui sopra, il sottoscrittore del presente ordine dichiara di esprimere in piena libertà il consenso all'intero trattamento da parte della FIMMAS Srl dei propri dati personali, comunicati in questa sede e codesta Società o nel corso di successivi rapporti di fornitura o assistenza, autorizzando, altresì, la comunicazione e la diffusione anche all'esterno, di tutti i dati sopra specificati a Società, Enti o Consorzi che forniscano alla Vostra Società servizi comunque connessi alla sua attività.



Prezzo ed aggiornamento:**5.1 Variabilità prezzi**

Il prezzo dei servizi è soggetto ad aggiornamento annuale secondo i seguenti indici ISTAT:

- a) indice Retribuzioni contrattuali – metalmeccanica, incidente nella misura del 50%;
 - b) indice dei prezzi Trasporti (incluse assicurazioni su mezzi di trasporto, riparazioni), incidente nella misura del 30%;
 - c) indice dei prezzi alla produzione altre industrie manifatturiere, riparazione ed installazione di macchine ed apparecchiature, incidente nella misura del 20%.
- Il tutto incrementato dell'1,5%.

5.2 Tutte le spese contrattuali (bollo-registrazione-IVA-imposte-tasse-certificati, ecc.) sono a Vostro carico.

Fatturazione e pagamenti:

6.1 La fatturazione del canone e dell'eventuale rispettivo aggiornamento verrà fatta di norma all'inizio del trimestre con pagamento entro il termine massimo di due mesi dall'inizio di ogni semestre.

6.2 I pagamenti a trimestri anticipati ed a presentazione fattura possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- C/C Postale N.
- Rimessa Diretta
- Bonifico Bancario
- Ricevuta bancaria autorizzata da appoggiare su banca
- In contanti presso la ns. sede di Milano.

6.3 In caso di ritardo dei pagamenti oltre il 60° giorno Vi verranno addebitati, senza ulteriore avviso, gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto più cinque unità.

6.4 Il ritardo dei pagamenti superiore a 6 mesi darà diritto alla nostra Società di risolvere il contratto per Vostro fatto e colpa, con le conseguenze previste nel paragrafo 4.2.

Art. 7 – Orario di lavoro

Tutte le prestazioni incluse nel contratto di manutenzione saranno eseguite in giornate feriali e durante l'orario normale di lavoro della Società, in particolare dalle 08:00 alle 17:30. Per quei lavori richiesti in orario straordinario (sempreché sussista la possibilità di eseguirli) il Cliente pagherà a parte l'intera prestazione in base alle tariffe di mano d'opera della Società con le maggiorazioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 8 – Obblighi del Cliente

Il Cliente, ai sensi delle norme vigenti, è responsabile della custodia e della reperibilità del libretto obbligatorio sul quale vengono apposte le annotazioni prescritte a fronte delle verifiche periodiche e straordinarie, che dovrà essere custodito e tenuto a disposizione della Società manutentrice in locale macchine. In caso di perdita, deterioramento, manomissioni integrali o parziali dello stesso, farà fede, anche ai fini del riscontro dell'effettuazione delle verifiche, la documentazione interna cartacea e/o informatica della ditta manutentrice. Il Cliente deve curare che la fossa, il locale macchine e l'interno cabina siano liberi da acqua e depositi di materiali estranei all'impianto.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 a) che segue, il Cliente dovrà prontamente provvedere agli adeguamenti dell'impianto secondo le prescrizioni dell'Ente di controllo nonché delle normative vigenti ed in ogni caso autorizzare la Società a provvedere agli interventi urgenti di ripristino e/o sostituzione che comportino pericolo per la sicurezza del funzionamento dell'impianto.

Art. 9 – Varie

- a) Qualora durante le visite si riscontrasse la necessità di lavori, sostituzioni e forniture non rientranti nell'oggetto del presente contratto di manutenzione, la Società si impegna ad eseguirli alle condizioni che saranno concordate in comune accordo con il Cliente; in tal caso, ove l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra richiedesse un tempo superiore ai 30 giorni, il Cliente, durante il periodo di fermata dell'impianto, non sarà tenuto a corrispondere il canone di manutenzione. Al fine di evitare il fermo dell'impianto, i lavori di lieve entità diretti a garantire il funzionamento o comunque quelli indispensabili per la sicurezza dell'elevatore e l'incolumità degli utilizzatori o rispetto della normativa, potranno essere eseguiti senza preventiva autorizzazione del Cliente, comunque per un onere non superiore a 4 mensilità di canone.



Offerta n° 05/20

segue 4

- b) Nel caso di cambiamento della persona dell'Amministratore, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata alla Società. Il cambiamento di "Proprietà" dell'edificio ove è installato l'impianto non è causa di risoluzione del contratto di manutenzione.
- c) L'intenzionale distruzione/rottamazione/sostituzione dell'impianto non è causa di risoluzione anticipata del contratto e darà luogo all'applicazione della penale, di cui all'art. 14, ove il contratto di manutenzione non prosegua fino alla scadenza contrattuale sull'impianto eventualmente installato in sostituzione.

Varie:

- 10.1 La nostra Società non dovrà rispondere di eventuali danni derivanti da intralci alla manutenzione, causati da impossibilità di approvvigionamento dei pezzi di ricambio.
- 10.2 In caso di anomalie nel funzionamento dell'impianto ci dovrà essere dato immediato avviso, provvedendo contemporaneamente a mettere fuori servizio l'impianto stesso.
- 10.3 Qualora riscontrassimo la necessità di urgenti lavori, sostituzioni o forniture non comprese nella presente offerta, potremo provvederVi anche senza Vostro consenso, addebitandoVi il relativo importo in base ai prezzi correnti.
- 10.4 La manutenzione dell'impianto è esclusivamente affidata alla nostra Società con espresso divieto di qualsiasi interferenza da parte di terzi se non da noi autorizzati. La mancata osservanza di tale divieto determinerà automaticamente la risoluzione del contratto per Vostro fatto e colpa con le conseguenze previste nel paragrafo 4.2. La ns. Società viene sin d'ora manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni causati dall'intervento da parte di terzi, ovvero da parte Vostra, nell'impianto medesimo.
- 10.5 La ns. Società non risponde di eventuali danni causati dall'utilizzazione dell'impianto in violazione di norme imperative di legge. E segnatamente dall'art. 17 del DPR 162/99.
- 10.6 In caso di cambiamento di proprietà dello stabile o dell'Amministratore del Condominio, sarete altresì responsabili del rispetto da parte del nuovo Proprietario o Amministratore, dell'incarico affidato alla Società FIMMAS S.r.l. per l'impegno assunto con il presente contratto.
- 10.7 Per qualsiasi eventuale controversia si riconosce come unico competente il Foro di Monza.

FIMMAS S.r.l.
(Miori Daniele)

PER ACCETTAZIONE

(Timbro e firma leggibile del Legale Rapp.)

Per conferma di presa visione e per specifica accettazione, a norma degli Art. 1341 e 1342 C.C. dei paragrafi:

- 3.1 (Limitazione responsabilità).
- 4.1 (Tacita proroga del contratto).
- 4.2 (Penalità per risoluzione anticipata).
- 6.4 (Risoluzione contratto per tardato pagamento).
- 10.4 (Risoluzione contratto per interferenza di terzi).
- 10.7 (Foro competente).

(Timbro e Firma leggibile del Legale Rapp.)

fimmas S.R.L.

ASCENSORI - MONTACARICHI - CONSULENZA TECNICA

Via I° Maggio, 11 - 20040 CARNATE (Milano)
Telefono 039.670022 - Fax 039.670766

Offerta n° 05/20



ISO 9001:2000
N. 9102 FIM 7



Gruppo FIMMAS

segue 4

REPERIBILITA' NOTTURNA E FESTIVA

UN SERVIZIO DI EMERGENZA 24 H SU 24

per interventi DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE e RIPRISTINO

al prezzo EURO // NON RICHIESTO

per intervento effettuato oltre il normale orario di lavoro:

- dalle 18.00 alle 07.00 nei giorni feriali (persone chiuse)
- Sabato dalle 19.00 alle 07.00 del Lunedì (persone chiuse)
- Sabato dalle 07.00 alle 19.00 (Ripristino impianto)


FIMMAS S.R.L.

CLIENTE: COMUNE DI RONCO BRIANTINO**VIA IV NOVEMBRE 30
RONCO BRIANTINO (MB)**
=====**OFFERTA n° 04/20**

Manutenzione ordinaria Per impianti di sollevamento

per i seguenti impianti:

Anno di modifica						
N. Impianto	B1Y50269					
Ditta di Costruzione						
N. Matr. (Ex Enpi)						
N. matr. Del Comune						
N. Fermate						
Tipo impianto						

Installato a **RONCO BRIANTINO VIA IV NOVEMBRE 6****OGGETTO DEL SERVIZIO:**

- Controllo e registrazione delle apparecchiature elettromeccaniche di sicurezza
- Pulizia e lubrificazione delle apparecchiature elettromeccaniche
- Verifica periodica **TRIMESTRALE** nel rispetto di quanto disposto dall'Art.15 del DPR 162 del 30/04/1999
- Invio su richiesta, di personale specializzato ed abilitato (art.15 comma 1 del DPR 162/99)

Durata del contratto: dal **01/01/2020** al **30/09/2020 (MESI 9)****Canone mensile per****Ogni singolo impianto** Euro **15,92 (IVA esclusa)****+ Reperibilità Notturmo + Festivo** Euro **COMPRESO**

ONERI DELLA SICUREZZA: In accordo con quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza ammontano a Euro 1,50 già' compreso nel totale di cui sopra. Tale importo non e' soggetto a sconto

Riferimenti: ANIE del 30/12/2008 (per mano d'opera)→

Offerta n° 04/20

segue 2

La presente offerta si riferisce esclusivamente al controllo ed alla manutenzione ordinaria degli impianti indicati nell'apposita casella del frontespizio.

Oggetto del servizio:

- 1.1 Controllo tecnico, durante il normale orario di lavoro, degli organi soggetti a movimento, dei freni, delle funi di trazione, delle apparecchiature elettriche, delle porte dei piani, delle relative serrature e dei dispositivi di sicurezza. Pulizia, lubrificazione, registrazione.
- 1.2 Fornitura di grasso, pezzame e lubrificanti.
- 1.3 Invio, ad ogni giustificata richiesta e durante il normale orario di lavoro in giornate feriali (dal lunedì al venerdì) con ricerca via radio del nostro personale specializzato.
- 1.4 Invio di nostro personale per assistenza notturna e festiva per i soli casi di emergenza ossia per liberare persone rimaste bloccate nell'ascensore.

Esclusioni:

- 2.1 Verranno fatturate a parte le prestazioni non comprese nell'oggetto del servizio o eseguite al di fuori del nostro orario ufficiale di lavoro o richieste per ingiustificati motivi (quali ad esempio recupero di oggetti nel fondo del vano, porte aperte, interruzioni di energia a monte dell'interruttore generale posto nel locale macchine; manomissioni in genere, allagamenti, ecc.).
- 2.2 Verrà da noi prestata e fatturata a parte l'assistenza alle visite periodiche eseguite da Enti o Organismi Notificati, preposti al controllo degli impianti elevatori.
- 2.3 Verrà da noi fatturata a parte la fornitura di olio per argano e/o centralina degli impianti oleodinamici con relativa mano d'opera.
- 2.4 Verranno fatturate a parte le prestazioni richieste e rese fuori orario di servizio, serali, festive e notturne per la messa in funzione dell'impianto.
- 2.5 Verranno fatturate a parte le visite per la igienizzazione ecologica della fossa con cadenza Annuale, Il costo del servizio è di € 5,83 mensile/ cad. impianto.

Assicurazione responsabilità civile "Ditta manutentrice"

3.1 A garanzia dei rischi derivanti dalla sua responsabilità civile verso terzi quale assuntrice della manutenzione, la Società è assicurata con primaria Compagnia di Assicurazione con un massimale di € 6.000.000,00 USD per ogni sinistro e anno assicurativo. La nostra Società risponderà nel limite dei massimali sopra indicati degli eventuali danni inerenti e conseguenti al servizio di manutenzione ed a noi imputabili. Tali massimali si riferiscono alla data della presente offerta.

3.2 Nel caso di incidente Vi impegnate a darcene immediata comunicazione seguita da conferma a mezzo raccomandata entro il termine massimo di 24 ore.

3.3 Per il rischio di responsabilità civile verso terzi su di Voi gravante quali Proprietari o Gerenti degli impianti ed indipendentemente dalla garanzia del rischio di cui al 3.1 potrete richiedere a parte, a Vostre spese, una corrispondente copertura assicurativa.

Durata:


4.1 Il contratto di manutenzione inizierà e terminerà alle date riportate alla prima pagina, se non verrà disdetto da una delle parti a mezzo lettera raccomandata **SEI mesi** prima della scadenza, salvo quanto disposto dal successivo paragrafo.

4.2 In caso di risoluzione anticipata del contratto per cause a Voi ascrivibili, ovvero in caso di anticipato recesso del medesimo contratto o per Vs. colpa per interferenza di terzi non autorizzati, ci dovrà essere immediatamente corrisposta, quale penale, il residuo canone fino alla scadenza del contratto con riferimento al canone dovutoci all'epoca della risoluzione, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Legge 31 dicembre 1996 n.675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:

Ai sensi dell'art.10, 1° comma lett. C della legge 675/96, Le rendiamo noto che l'eventuale rifiuto di fornire i dati a Lei richiesti al momento della raccolta delle informazioni, comporta l'oggettiva impossibilità per questa Società di accettare l'ordine da Lei sottoscritto. Inoltre, La informiamo che, ai sensi della legge 675/96, il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati sono domiciliati presso la della nostra Società.

In relazione all'informativa di cui sopra, il sottoscrittore del presente ordine dichiara di esprimere in piena libertà il consenso all'intero trattamento da parte della FIMMAS Srl dei propri dati personali, comunicati in questa sede e codesta Società o nel corso di successivi rapporti di fornitura o assistenza, autorizzando, altresì, la comunicazione e la diffusione anche all'esterno, di tutti i dati sopra specificati a Società, Enti o Consorzi che forniscano alla Vostra Società servizi comunque connessi alla sua attività.



FIMMAS S.R.L.

Offerta n° 04/20**segue 3****Prezzo ed aggiornamento:****5.1 Variabilità prezzi**

Il prezzo dei servizi è soggetto ad aggiornamento annuale secondo i seguenti indici ISTAT:

- a) indice Retribuzioni contrattuali – metalmeccanica, incidente nella misura del 50%;
- b) indice dei prezzi Trasporti (incluse assicurazioni su mezzi di trasporto, riparazioni), incidente nella misura del 30%;
- c) indice dei prezzi alla produzione altre industrie manifatturiere, riparazione ed installazione di macchine ed apparecchiature, incidente nella misura del 20%.

Il tutto incrementato dell'1,5%.

5.2 Tutte le spese contrattuali (bollo-registrazione-IVA-imposte-tasse-certificati, ecc.) sono a Vostro carico.

Fatturazione e pagamenti:

6.1 La fatturazione del canone e dell'eventuale rispettivo aggiornamento verrà fatta di norma all'inizio del trimestre con pagamento entro il termine massimo di due mesi dall'inizio di ogni semestre.

6.2 I pagamenti a trimestri anticipati ed a presentazione fattura possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- C/C Postale N.
- Rimessa Diretta
- Bonifico Bancario
- Ricevuta bancaria autorizzata da appoggiare su banca
- In contanti presso la ns. sede di Milano.

6.3 In caso di ritardo dei pagamenti oltre il 60° giorno Vi verranno addebitati, senza ulteriore avviso, gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto più cinque unità.

6.4 Il ritardo dei pagamenti superiore a 6 mesi darà diritto alla nostra Società di risolvere il contratto per Vostro fatto e colpa, con le conseguenze previste nel paragrafo 4.2.

Art. 7 – Orario di lavoro

Tutte le prestazioni incluse nel contratto di manutenzione saranno eseguite in giornate feriali e durante l'orario normale di lavoro della Società, in particolare dalle 08:00 alle 17:30. Per quei lavori richiesti in orario straordinario (sempreché sussista la possibilità di eseguirli) il Cliente pagherà a parte l'intera prestazione in base alle tariffe di mano d'opera della Società con le maggiorazioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 8 – Obblighi del Cliente

Il Cliente, ai sensi delle norme vigenti, è responsabile della custodia e della reperibilità del libretto obbligatorio sul quale vengono apposte le annotazioni prescritte a fronte delle verifiche periodiche e straordinarie, che dovrà essere custodito e tenuto a disposizione della Società manutentrice in locale macchine. In caso di perdita, deterioramento, manomissioni integrali o parziali dello stesso, farà fede, anche ai fini del riscontro dell'effettuazione delle verifiche, la documentazione interna cartacea e/o informatica della ditta manutentrice. Il Cliente deve curare che la fossa, il locale macchine e l'interno cabina siano liberi da acqua e depositi di materiali estranei all'impianto.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 a) che segue, il Cliente dovrà prontamente provvedere agli adeguamenti dell'impianto secondo le prescrizioni dell'Ente di controllo nonché delle normative vigenti ed in ogni caso autorizzare la Società a provvedere agli interventi urgenti di ripristino e/o sostituzione che comportino pericolo per la sicurezza del funzionamento dell'impianto.

Art. 9 – Varie

- a) Qualora durante le visite si riscontrasse la necessità di lavori, sostituzioni e forniture non rientranti nell'oggetto del presente contratto di manutenzione, la Società si impegna ad eseguirli alle condizioni che saranno concordate in comune accordo con il Cliente; in tal caso, ove l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra richiedesse un tempo superiore ai 30 giorni, il Cliente, durante il periodo di fermata dell'impianto, non sarà tenuto a corrispondere il canone di manutenzione. Al fine di evitare il fermo dell'impianto, i lavori di lieve entità diretti a garantire il funzionamento o comunque quelli indispensabili per la sicurezza dell'elevatore e l'incolumità degli utilizzatori o rispetto della normativa, potranno essere eseguiti senza preventiva autorizzazione del Cliente, comunque per un onere non superiore a 4 mensilità di canone.



Offerta n° 04/20

segue 4

- b) Nel caso di cambiamento della persona dell'Amministratore, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata alla Società. Il cambiamento di "Proprietà" dell'edificio ove è installato l'impianto non è causa di risoluzione del contratto di manutenzione.
- c) L'intenzionale distruzione/rottamazione/sostituzione dell'impianto non è causa di risoluzione anticipata del contratto e darà luogo all'applicazione della penale, di cui all'art. 14, ove il contratto di manutenzione non prosegua fino alla scadenza contrattuale sull'impianto eventualmente installato in sostituzione.

Varie:

- 10.1 La nostra Società non dovrà rispondere di eventuali danni derivanti da intralci alla manutenzione, causati da impossibilità di approvvigionamento dei pezzi di ricambio.
- 10.2 In caso di anomalie nel funzionamento dell'impianto ci dovrà essere dato immediato avviso, provvedendo contemporaneamente a mettere fuori servizio l'impianto stesso.
- 10.3 Qualora riscontrassimo la necessità di urgenti lavori, sostituzioni o forniture non comprese nella presente offerta, potremo provvederVi anche senza Vostro consenso, addebitandoVi il relativo importo in base ai prezzi correnti.
- 10.4 La manutenzione dell'impianto è esclusivamente affidata alla nostra Società con espresso divieto di qualsiasi interferenza da parte di terzi se non da noi autorizzati. La mancata osservanza di tale divieto determinerà automaticamente la risoluzione del contratto per Vostro fatto e colpa con le conseguenze previste nel paragrafo 4.2. La ns. Società viene sin d'ora manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni causati dall'intervento da parte di terzi, ovvero da parte Vostra, nell'impianto medesimo.
- 10.5 La ns. Società non risponde di eventuali danni causati dall'utilizzazione dell'impianto in violazione di norme imperative di legge. E segnatamente dall'art. 17 del DPR 162/99.
- 10.6 In caso di cambiamento di proprietà dello stabile o dell'Amministratore del Condominio, sarete altresì responsabili del rispetto da parte del nuovo Proprietario o Amministratore, dell'incarico affidato alla Società FIMMAS S.r.l. per l'impegno assunto con il presente contratto.
- 10.7 Per qualsiasi eventuale controversia si riconosce come unico competente il Foro di Monza.

FIMMAS S.r.l.
(Miori Daniela)

PER ACCETTAZIONE

(Timbro e firma leggibile del Legale Rapp.)

Per conferma di presa visione e per specifica accettazione, a norma degli Art. 1341 e 1342 C.C. dei paragrafi:

- 3.1 (Limitazione responsabilità).
- 4.1 (Tacita proroga del contratto).
- 4.2 (Penalità per risoluzione anticipata).
- 6.4 (Risoluzione contratto per tardato pagamento).
- 10.4 (Risoluzione contratto per interferenza di terzi).
- 10.7 (Foro competente).

(Timbro e Firma leggibile del Legale Rapp.)

fimmas S.R.L.

ASCENSORI - MONTACARICHI - CONSULENZA TECNICA

Via 1° Maggio, 11 - 20040 CARNATE (Milano)
Telefono 039.670022 - Fax 039.670766

Offerta n° 04/20



ISO 9001:2000
N. 8102 FIM 7



Gruppo FIMMAS

segue 4

REPERIBILITA' NOTTURNA E FESTIVA


UN SERVIZIO DI EMERGENZA 24 H SU 24

per interventi DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE e RIPRISTINO

al prezzo EURO // NON RICHIESTO

per intervento effettuato oltre il normale orario di lavoro:

- dalle 18.00 alle 07.00 nei giorni feriali (persone chiuse)
- Sabato dalle 19.00 alle 07.00 del Lunedì (persone chiuse)
- Sabato dalle 07.00 alle 19.00 (Ripristino impianto)


FIMMAS S.R.L.